



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Decreto rettorale

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste. CODICE: UNIVDA/SEP/RTD/01/2019.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente, e, in particolare, l'articolo 35, concernente il personale docente;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, nel testo vigente;

vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”, nel testo vigente;

vista la Legge 30 novembre 1989, n. 398, recante “*Norme in materia di borse di studio universitarie*”, nel testo vigente;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel testo vigente;

vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante “*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*”, nel testo vigente;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 24, comma 3;

visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, che individua i criteri e i parametri per la valutazione preliminare dei candidati al conferimento dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante “*Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, comma 1 e 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*”, nel testo vigente;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, nel testo vigente;

visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, avente ad oggetto “*Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali*”;

vista la nota del MIUR Prot. 3672, del 15 marzo 2016, con la quale sono stati definitivamente equiparati gli assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 22, della Legge n. 240/2010 a quelli attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge n. 449/1997;

visto il Decreto Ministeriale 01 settembre 2016, n. 662, che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge n. 240/2010;

visti il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente, ed il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

visto il Decreto Ministeriale n. 6, del 07 gennaio 2019, avente ad oggetto “*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*”;

visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori mediante il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente;

visto il Codice etico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;

richiamato il documento denominato “*Piano triennale di sviluppo 2019/2021 - Piano delle performance per l'anno 2019*”, approvato dal Consiglio dell'Università con deliberazione n. 7, del 28 febbraio 2019;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 9, del 28 febbraio 2019, concernente l'approvazione del documento denominato “*Proposta delle disposizioni di contenimento e di controllo della spesa per l'anno 2019*”;

considerato che nell'ambito delle citate deliberazioni n. 7/2019 e n. 9/2019 è stato, tra l'altro, stabilito che il Consiglio dell'Università, a seguito di puntuale valutazione, possa procedere alla sostituzione del personale docente cessato nella misura del 100%;

visto il Decreto rettorale n. 13, del 19 marzo 2019, concernente l'accoglimento delle dimissioni volontarie, per raggiungimento del requisito di pensione di anzianità in regime di totalizzazione, a far data dal 1° novembre 2019, di un Professore associato afferente al Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e politiche n. 57, del 20 maggio 2019, concernente la proposta ai competenti Organi di Ateneo di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai sensi dell'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese, in sostituzione del docente di cui è stata prevista la cessazione con il decreto rettorale n. 13/2019;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 48, del 30 maggio 2019, concernente la presa d'atto dell'approvazione da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta delle disposizioni di contenimento e di controllo della spesa dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per l'anno 2019;

richiamata la deliberazione del Senato accademico n. 46, adottata nella seduta del 20 giugno 2019, nell'ambito della quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta al Consiglio dell'Università di attivazione della sopra richiamata procedura;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 89, del 28 giugno 2019, concernente l'approvazione dell'attivazione della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai sensi dell'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese;

richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 20 del 25 luglio 2019, con il quale è stato definito il trattamento economico dei Ricercatori a tempo determinato, assunti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

richiamata, infine, la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 8, adottata nella seduta del 28 febbraio 2019, con la quale sono stati approvati il budget autorizzatorio per l'anno 2019 ed i relativi budget assegnati alle aree dirigenziali e alle strutture didattiche e di ricerca;

preso atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile;

DECRETA

Art. 1

Indizione procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B)

1. È indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, citato in premessa.
2. L'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando, riporta il settore concorsuale ed il settore scientifico-disciplinare interessato.
3. Per quanto concerne la descrizione del contenuto del macrosettore e del settore concorsuale, si rimanda al Decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE

Numero di posti: 1.

Settore concorsuale: 13/B2: Economia e gestione delle imprese.

Profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 12.

Competenze linguistiche necessarie: ottima conoscenza della lingua inglese.

4. Il regime di impegno richiesto è a tempo pieno.
5. Specifiche funzioni che il ricercatore a tempo determinato è chiamato a svolgere:
 - attività didattica nel settore scientifico disciplinare della procedura selettiva. Il ricercatore a tempo determinato svolgerà attività didattica nell'ambito dei due dipartimenti, attivati presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, in particolare nei corsi di Laurea triennale e magistrale, ed eventualmente in altri percorsi che l'Ateneo attiverà, con

riferimento elettivo a temi del marketing e del place branding. Al ricercatore a tempo determinato potrà essere richiesto l'insegnamento in lingua inglese;

- attività di ricerca sui temi del marketing del territorio, con particolare anche se non esclusivo riferimento alle tematiche afferenti al turismo.

6. La prestazione, oggetto del contratto, avrà luogo presso le sedi dell'Università della Valle d'Aosta, nei comuni di Aosta e di Saint-Christophe.

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura selettiva

1. Alla procedura selettiva possono partecipare i candidati, cittadini italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, in ambito economico-aziendale o statistico.
2. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero dovranno allegare copia del provvedimento, rilasciato dalle competenti autorità, con il quale è stata riconosciuta l'equiparazione o l'equivalenza al corrispondente titolo italiano. La documentazione comprovante l'equiparazione o l'equivalenza del titolo straniero dovrà, in ogni caso, a pena di esclusione, essere prodotta all'Ateneo all'atto dell'eventuale assunzione.
3. I candidati, a pena di esclusione, devono inoltre:
 - avere usufruito di contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, per almeno tre anni anche non consecutivi;
 - ovvero avere conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima e/o di seconda fascia ai sensi dell'articolo 16, della Legge n. 240/2010, in corso di validità, per il settore concorsuale oggetto del bando o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel relativo macrosettore;
 - ovvero avere usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4, della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
 - ovvero avere usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.
4. Non sono ammessi alla procedura selettiva:
 - i professori universitari di I e II fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 - i titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1, dell'articolo 22, della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto oggetto di selezione, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Presidente, il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio dell'Università;
 - coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
5. Questo Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
 6. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva e dovranno, inoltre, permanere durante tutto lo svolgimento della stessa. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ateneo.
 7. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva. Il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza dei requisiti di ammissione previsti.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto deve essere presentata dai candidati entro il termine di giorni 30 (trenta) dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso del presente bando di selezione nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami. Qualora il termine di 30 giorni cada in un giorno festivo, il termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno feriale utile.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
 - b) la cittadinanza posseduta;
 - c) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 - d) di non avere/avere riportato condanne penali anche non definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare della destituzione;
 - e) di non avere procedimenti penali pendenti;
 - f) di non essere stato destituito o dispensato ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957;
 - g) di non avere un grado di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Presidente, il Rettore, il Direttore generale o un membro del Consiglio dell'Università;
 - h) di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva dall'articolo 2 del presente bando.
3. I candidati con disabilità, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.
4. La domanda, redatta su apposito modulo (Modulo A), debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da:
 - curriculum vitae, datato e firmato, contenente l'elenco dei titoli, l'elenco delle pubblicazioni e delle attività svolte;
 - elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla Commissione (nel numero massimo di 12). In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito;
 - pubblicazioni (nel numero massimo di 12);
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli e la conformità all'originale delle pubblicazioni (Modulo B);
 - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I moduli A e B sopra indicati sono allegati al presente bando.

5. La domanda, corredata di tutta la documentazione, deve pervenire presso la Direzione generale di Ateneo, Ufficio Protocollo e Gestione documentale, sito in Strada Cappuccini 2/A, 11100 Aosta (I), secondo una delle seguenti modalità:
 - a. consegna a mano presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, Ufficio Protocollo e Gestione documentale, Strada Cappuccini 2/A, in Aosta (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00). Sulla busta dovrà essere riportata, in modo ben visibile, la dicitura *“Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese”*. La data di ricevimento della documentazione presso l'Ateneo è comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di Ateneo addetto alla ricezione;
 - b. spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, Ufficio Protocollo e Gestione documentale, Strada Cappuccini 2/A, 11100 Aosta. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo ben visibile, la dicitura *“Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese, S.S.D. SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese”*. Ai fini dell'ammissione farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
 - c. inoltro delle domande tramite Posta Elettronica Certificata, purché personalmente intestata al soggetto che presenta la domanda, all'indirizzo protocollo@pec.univda.it come previsto dalla normativa vigente in materia. Nel caso di inoltro della domanda tramite Posta Elettronica Certificata e nel caso in cui non sia possibile procedere all'invio delle pubblicazioni per via telematica, le stesse devono essere recapitate, entro il termine sopra riportato, secondo le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 4

Domanda di ammissione dei candidati stranieri

1. Per i cittadini stranieri, oltre a quanto riportato nel precedente articolo, è necessario inoltre dichiarare:
 - di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito;
 - di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. I titoli che i cittadini dell'Unione Europea intendono presentare possono essere riportati sul curriculum.
3. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti, concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
5. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia devono produrre copia elettronica in formato pdf dei titoli in possesso certificati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino. I titoli devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli e le traduzioni certificate devono essere allegati alla domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 5
Commissione giudicatrice

1. I candidati saranno valutati da apposita Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Rettore, composta da tre professori o ricercatori universitari a tempo indeterminato in ruolo presso l'Ateneo o presso altre sedi universitarie, anche straniere, scelti tra coloro inquadrati nel settore concorsuale oggetto della procedura. Per la nomina della Commissione si osservano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e, ove possibile, di rispetto delle pari opportunità.
2. Della nomina della Commissione è dato avviso sul sito internet di Ateneo, *www.univda.it*, seguendo il percorso *Ateneo – Bandi, avvisi, appalti – Procedure di valutazione comparativa*.
3. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del decreto di nomina della Commissione. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
4. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale.
5. La Commissione, nel corso della prima seduta, elegge il Presidente ed il Segretario.

Art. 6
Valutazione dei titoli e del curriculum

1. La Commissione, nel valutare i titoli ed i curricula, deve tenere conto, ai sensi dell'articolo 2 del D. M. 25 maggio 2011, n. 243, dei seguenti criteri:
 - a) possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, svolta sia in lingua italiana sia in lingua straniera;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - g) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
2. La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
3. La Commissione valuta, altresì, ogni altro titolo o attestato non esplicitamente richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva.

Art. 7
Valutazione della produzione scientifica

1. La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
2. La Commissione effettua, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la selezione e con il profilo, definito esclusivamente tramite indicazione del settore scientifico-disciplinare, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. La Commissione giudicatrice, altresì, valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, la Commissione nel valutare le pubblicazioni terrà conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 anche dei seguenti indicatori:
 - a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) "impact factor" totale;
 - d) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 8

Procedura di selezione

1. La Commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti in ambito internazionale, individuati dal Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. Tali criteri sono consegnati al Responsabile del procedimento il quale ne assicura la pubblicità sul sito di Ateneo, almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
2. Al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica, la Commissione procede ad una selezione effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, in base ai criteri definiti dal Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.
3. A seguito della valutazione preliminare di cui al precedente punto, la Commissione ammette i candidati più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6.
4. A seguito della discussione la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati un punteggio in base ai criteri stabiliti dalla Commissione stessa in seduta preliminare.
5. Contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni verrà accertata l'adeguata conoscenza da parte dei candidati della lingua inglese.
6. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica e il calendario della stessa sono pubblicati sul sito internet, www.univda.it, seguendo il percorso *Ateneo – Bandi, avvisi, appalti – Procedure di valutazione comparativa*, almeno 20 giorni prima della discussione. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.
7. I candidati dovranno presentarsi alla discussione muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non saranno ammessi a partecipare alla discussione i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento non in corso di validità.
8. I lavori della Commissione sono contenuti in appositi verbali. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formula per ogni candidato un giudizio complessivo, formando una graduatoria di merito e indicando in modo univoco il vincitore. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.
9. I verbali della Commissione sono trasmessi al Rettore per l'adozione del decreto di approvazione atti finale.
10. I verbali e il decreto di approvazione atti sono pubblicati sul sito web di Ateneo e trasmessi al Consiglio di Dipartimento ai fini della formulazione della proposta di chiamata ai competenti Organi di Ateneo.

Art. 9

Stipula del contratto

1. Il responsabile del procedimento, successivamente all'adozione della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Università, richiede al candidato vincitore la presentazione, nel termine di quindici giorni naturali e consecutivi, della documentazione necessaria alla stipula del contratto.
2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore a tempo determinato è sottoscritto dal Direttore generale e contiene i seguenti elementi:
 - a) tipologia contrattuale;
 - b) individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento;
 - c) data di inizio e termine del rapporto di lavoro;
 - d) sede di servizio;
 - e) regime di impegno a tempo pieno;
 - f) trattamento economico complessivo;
 - g) trattamento previdenziale e assistenziale;
 - h) Dipartimento di afferenza;
 - i) indicazione delle modalità con cui il ricercatore a tempo determinato è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di afferenza apposita relazione sul risultato dell'attività scientifica e didattica svolta.
3. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il candidato vincitore non ottemperi a quanto richiesto nel termine stabilito o rinunci al conferimento del contratto, l'Università potrà procedere alla sostituzione con altri candidati idonei nel rispetto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
4. Il contratto, di cui al presente bando, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto, di cui al presente bando, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 10

Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è definito nella misura pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste ed il ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. Al ricercatore a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 11

Diritti e doveri dei ricercatori a tempo determinato

1. Nell'ambito della programmazione effettuata dal Dipartimento, vengono definiti i compiti dei ricercatori a tempo determinato.
2. In particolare, il ricercatore a tempo determinato:
 - a) svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - b) partecipa alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - c) segue le tesi per il conseguimento dei titoli di studio;
 - d) svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi;

- e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, nei limiti previsti per i ricercatori universitari di ruolo; in ogni caso è preclusa la partecipazione alle adunanze relative alle proposte di stipulazione di contratti di cui al Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato e di chiamata in ruolo di personale docente;
 - f) svolge missioni nell'ambito dell'espletamento della prestazione lavorativa, autorizzate secondo le disposizioni di Ateneo vigenti in materia.
3. Lo svolgimento delle attività contrattualmente previste sarà certificato da apposito registro compilato dal ricercatore a tempo determinato e vistato dal Direttore di Dipartimento.
 4. Il ricercatore a tempo determinato si uniforma ai principi comuni di comportamento di cui all'articolo 5, dello Statuto di Ateneo, nonché al Codice Etico adottato dall'Università.

Art. 12

Valutazione delle attività

1. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono oggetto di apposita valutazione annuale del Consiglio di Dipartimento, che tiene conto anche delle valutazioni formulate dagli studenti, ove presenti.
2. Il ricercatore a tempo determinato è tenuto a certificare, sotto la propria responsabilità, le attività svolte ai sensi del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari.

Art. 13

Divieto di cumulo e incompatibilità

1. I contratti conferiti ai sensi del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato sono incompatibili:
 - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - b) con la titolarità di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;
 - c) con le borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da soggetti terzi.
2. Ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno è consentito lo svolgimento di eventuali incarichi retribuiti esterni, di impegno limitato e di durata occasionale, previa autorizzazione del Rettore, su parere del Direttore del Dipartimento di afferenza, purché siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi.
3. Per tutta la durata del contratto i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzione previdenziale, ovvero in posizione di fuori ruolo laddove tale posizione sia prevista dagli ordinamenti dell'ente di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

Art. 14

Recesso

1. Durante i primi due mesi di attività, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.
2. Il recesso opera nel momento della comunicazione alla controparte e, se effettuato dall'Università, deve essere motivato.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a dare preavviso di trenta giorni al Direttore del Dipartimento di afferenza. In caso di mancato preavviso, l'Università tratterà un importo pari al periodo corrispondente al mancato preavviso.

Art. 15

Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è determinata:

- a) dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione scritta, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 14;
- b) dalla valutazione negativa delle attività effettuata ai sensi del precedente articolo 12.

Art. 16

Chiamata dei ricercatori a tempo determinato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo.

Art. 17

Restituzione dei titoli

1. Al termine della procedura selettiva, decorsi i termini per eventuali impugnative, i candidati sono personalmente invitati al recupero dei titoli presentati.
2. Gli interessati, previ accordi telefonici, dovranno presentarsi personalmente presso l'Ufficio Personale di questo Ateneo per il ritiro della documentazione suddetta o potranno delegare altra persona al ritiro medesimo oppure incaricare, a proprie spese, un corriere. È esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
3. Trascorso il termine indicato, l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.

Art. 18

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. e i., è individuato nel funzionario dell'Ufficio personale, Dott.ssa Valeria Vichi.
2. Per informazioni, l'interessato potrà rivolgersi all'Ufficio personale (e-mail: u-risorseumane@univda.it).

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – u-protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rp@d@univda.it.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione e della successiva instaurazione del rapporto di lavoro. I dati personali sono, pertanto, conferiti dall'interessato per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri dell'Ateneo. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi i termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
3. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento,

nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

Art. 20
Trasparenza

1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, saranno pubblicati sul sito di Ateneo www.univda.it il presente bando, l'elenco dei candidati, la composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei commissari, i criteri di valutazione e l'esito della procedura.

Art. 21
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, per quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo online di Ateneo, sul sito web di Ateneo, sui siti web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, nonché, in forma di avviso, nella Gazzetta Ufficiale.

IL RETTORE
Fabrizio Cassella
(sottoscritto digitalmente)



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

ALLEGATO 1

n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B

(articolo 24 della Legge n. 240/2010)

Macrosettore	13/B
Settore concorsuale	13/B2
Settore scientifico-disciplinare	SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese
Dipartimento	Scienze economiche e politiche
Numero massimo di pubblicazioni	12